

## OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI DA PARTE DELLE IMPRESE

In occasione delle festività natalizie, molte aziende omaggiano ai propri dipendenti beni di modico valore, quali **panettone, bottiglie o cesti natalizi**.

Per **non rientrare nel reddito del lavoratore** tali erogazioni liberali devono **rientrare nella soglia di non imponibilità dei fringe benefit**.

L'Art. 51, comma 3 del TUIR stabilisce infatti che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 Euro. Come già lo scorso anno, anche **per il 2025** la soglia di 258,23 Euro è stata incrementata a **1.000 Euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 Euro**. In caso di superamento di detto limite, l'intero importo concorre a formare il reddito del dipendente e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d'imposta 2025 non superino, insieme all'ammontare degli altri eventuali fringe benefit, i 1.000 o i 2.000 Euro, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall'impresa ai dipendenti. Va considerato che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo. L'impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 Euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2025 anche per altri benefit (ad esempio l'auto in uso promiscuo) o per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo relativi all'abitazione principale. Va prestata particolare attenzione in quanto, a rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l'agevolazione.

**Dal lato dell'impresa**, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è **deducibile** dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le **prestazioni di lavoro** di cui all'Art. 95, comma 1 del TUIR.

Quanto alle spese sostenute per le **cene natalizie con i dipendenti**, le medesime non rientrano tra le spese di rappresentanza (quindi non sono soggette ai nuovi obblighi di pagamenti tracciabili) ma tra quelle aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti che, ai sensi dell'Art. 100, comma 1 del TUIR e sono deducibili nel limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente volontariamente sostenute. Tale regola opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso ad un ristorante esterno.

Occorre, infine, anche considerare l'Art. 109, comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

Torino, 28 Novembre 2025